



**COMUNE DI LIVORNO**  
**Dipartimento 2 Servizi alla città**  
**Settore Politiche sociali e socio-sanitarie**

**Avviso Pubblico per Contributi a sostegno della locazione e differimento temporaneo dell'esecuzione sfratti. Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 124/2013 e relativo D.M. 30.03.2016 – risorse di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 15400 del 25/9/2018.**

**IL DIRIGENTE**

Vista la L. 124/2013, articolo 6 comma 5,  
Visto il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016;  
Vista la L.R. n° 75 del 12/12/2012 che dispone misure urgenti per la riduzione del disagio abitativo;

**RENDE NOTO**

**che, a partire dalla data del 21 gennaio 2019 e fino al 31/12/2019, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo in presenza di una procedura di sfratto per morosità incolpevole.**

**Art. 1 – Definizione di morosità incolpevole**

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

**Art. 2 – Tipologia e dimensionamento dei contributi economici**

1. In favore di coloro che possiedono i requisiti di accesso al presente bando, potranno essere

erogati i seguenti contributi economici:

- a) **fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune** qualora il periodo residuo del contratto in essere **non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile (**cd. CONTINUITA' DI LOCAZIONE**).
- b) **fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio** qualora il proprietario dell'immobile **consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile** per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole (**cd. EQUO INDENNIZZO**);
- c) assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di **un numero di mensilità' relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00** . (**cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA**).

2. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al comma 1 non potrà superare l'importo complessivo di euro 12.000,00.

3. I contributi economici potranno essere liquidati in un'unica soluzione in favore del locatario con riferimento al contratto di locazione del beneficiario.

4. Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale.

5. Il contributo affitti di cui alla legge 431/98 è incompatibile con i contributi per la morosità incolpevole solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

6. L'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla stipula del contratto di locazione.

7. Il beneficiario potrà accedere al contributo per morosità incolpevole per una sola volta.

8. La concessione del contributo per la morosità incolpevole non pregiudica l'accesso tramite Bando generale o integrativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La concessione del contributo di cui alla lettera a) e d) preclude l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'emergenza abitativa.

9. I contributi potranno essere concessi nei limiti delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

### **Art. 3 - Destinatari - requisiti di accesso**

Possono inoltrare richiesta per usufruire dei contributi in oggetto i nuclei familiari che, entro la scadenza del presente avviso, possiedono i seguenti requisiti:

1. documentata pendenza di un **procedimento di intimazione di sfratto per morosità incolpevole**, come definita all'articolo 1 del presente avviso, per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;
2. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di unità immobiliare di **edilizia privata sita nel Comune di Livorno; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;**

**3. residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;**

4. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;

5. possesso di attestazione con valore ISE non superiore a € **35.000,00 o reddito derivante da attività lavorativa con un** valore ISEE non superiore a € **26.000,00;**

6. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

**Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda**

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati dal presente avviso.

2. In particolare sono comprovati mediante auto-dichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

c. cittadinanza di altro stato e possesso regolare titolo di soggiorno;

d. residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico da almeno un anno nell'alloggio oggetto di sfratto;

e. valore ISEE ed ISE

f. assenza titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza su immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione :

- copia del contratto di locazione registrato;
- copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 1 del presente avviso.

4. Per accedere al contributo per la **continuità di locazione** dovrà, inoltre, essere presentata dichiarazione di impegno da parte del locatore (anche tramite legale rappresentante) a rinunciare all'esecuzione dello sfratto e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ai due anni, pena la restituzione del contributo percepito indebitamente.

5. Per accedere al contributo per l'**equo indennizzo** dovrà essere documentata la disponibilità del locatore (anche tramite legale rappresentante) a concedere il differimento temporaneo dell'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.

5. Per accedere al contributo per il **versamento del deposito cauzionale** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti. Il contratto di locazione dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio.

6. Per accedere al contributo per il **passaggio da casa a casa** dovrà, inoltre, essere documentata la sottoscrizione da entrambe le parti di una proposta irrevocabile di locazione con contratto a canone concordato conforme ai locali Accordi territoriali, con impegno alla restituzione dell'importo erogato in caso di recesso delle parti o non corretto adempimento. Il contratto di locazione a canone concordato dovrà essere registrato entro 30 giorni dalla riscossione del contributo pena restituzione del beneficio. Il contributo verrà liquidato in due quote: la prima alla presentazione della proposta di

locazione a copertura del deposito cauzionale e del primo mese di canone di affitto; la seconda al momento della presentazione del contratto di locazione registrato.

7. In mancanza della documentazione necessaria non potrà essere erogato alcun beneficio.

### **Art. 5 - Termini di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Livorno reperibili sul sito [http://www.comune.livorno.it/casa/citel\\_bandi.asp](http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp) oppure presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, Via Pollastrini 1, piano 2° (orario di apertura: lunedì e venerdì ore 9:00-13:00, martedì e giovedì ore 15:30-17:30).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'automatica esclusione dal bando.

Le domande di partecipazione **dovranno essere presentate esclusivamente a mano, a pena di esclusione**. Per la particolarità dell'istanza e per il buon esito della stessa è necessario che gli interessati prendano contatto diretto con il personale incaricato di seguire l'istruttoria. (Contattare telefonicamente l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, al seguente numero: 0586/820676 oppure via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [casa@comune.livorno.it](mailto:casa@comune.livorno.it)).

### **Art. 6 – Istruttoria della domanda**

L'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo procede all'istruttoria delle domande e verifica il possesso dei requisiti previsti. Accertato il possesso dei requisiti si procederà con gli atti di liquidazione conseguenti.

Nel caso di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica, la domanda, dopo l'istruttoria dell'Ufficio, sarà invece sottoposta alla Commissione Territoriale di cui alla legge 75/12 competente in materia.

Nel caso in cui, per carenza di risorse, si renda necessaria la predisposizione di una graduatoria, la stessa sarà formata secondo le seguenti condizioni di attribuzione di punteggio:

Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- con invalidità' accertata per almeno il 74% (punti 5)
- minore (punti 4)
- ultra settantacinquenne (punti 3)
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (punti 2)

Qualora nel nucleo siano presenti più condizioni di attribuzione del punteggio sarà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più favorevole. A parità di punteggio si procederà secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze.

### **Art. 7 – Controlli**

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nel caso di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di

restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

La verifica sull'avvenuta registrazione dei contratti di locazione, ove prevista, avverrà d'ufficio tramite accesso al SIATEL. In caso di inadempimento saranno avviate le procedure per richiedere al locatore la restituzione del contributo concesso.

#### **Art. 8 – Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 216/679**

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

2. Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018).

3. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito poiché l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dal Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa (Del. Giunta comunale n.618/2016 s.m.i.).

4. I dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo.

5. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato. Inoltre saranno portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo (tra i quali il *Commissione territoriale per il contrasto del disagio abitativo di cui alla L. 75/2012*).

6. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.

7. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

8. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

9. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

10. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione

normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

**11.** Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

**12.** I Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018)